



Repubblica di San Marino, 18 novembre 2022

Ill.mo Segretario di Stato alla Sanità,
Roberto Ciavatta

Oggetto: parere circa le tre Istanze d'Arengo presentate da Unione Donne Sammarinesi

Con la presente siamo a fornire il parere richiesto a codesta Authority in data 28 ottobre 2022 in merito alle tre Istanze d'Arengo presentate da Unione Donne Sammarinesi in data 2 ottobre 2022.

Parere in riferimento a: Istanza n.16 - Istanza d'Arengo affinché tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul siano codificate dalla legislazione sammarinese e perseguite.

La scrivente Authority, pur riconoscendo che lo Stato di San Marino ha introdotto il reato di revenge porn mediante la Legge 1 febbraio 2021 n.16, accoglie con favore quanto proposto da Unione Donne Sammarinesi per quanto riguarda il potenziamento della legislazione sammarinese in materia di violenza contro le donne.

Quanto invece al reato di atti persecutori di cui all'art. 181 bis, introdotto dall'art. 13 Legge 20 giugno 2008 n. 97, si rappresenta in primo luogo come lo stesso sia sinonimo di stalking nonché di mobbing, condotta quest'ultima che si caratterizza per la particolarità del luogo in cui avvengono le molestie. In secondo luogo si osserva come la giurisprudenza sammarinese sia concorde nel ritenere che tale reato sia caratterizzato per la produzione di un evento di danno consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura. E' stato affermato che l'elemento oggettivo del misfatto è simile a quello delle violazioni di ingiuria, minaccia e disturbo alla quiete pubblica, nel senso che a configurarlo occorre che l'autore abbia pronunciato parole o compiuto atti che manifestino in qualunque modo disprezzo o disistima nei confronti della persona, sia direttamente rivolgendo alla vittima espressioni verbali o inviandole scritti, disegni che esprimano ciò che altrimenti si sarebbe potuto dire o scrivere, sia indirettamente con comportamenti di vario genere, quali gesti sconci, suoni oltraggiosi, sputi e schiaffi; ovvero, nel caso di minacce, che l'autore abbia indirizzato alla persona offesa frasi o gesti che gli prospettino il pericolo di un male ingiusto che in un futuro più o meno prossimo potrebbe essere cagionato alla sua persona o al suo patrimonio dal colpevole o da altri per lui; oppure, quanto alle molestie, che il reo abbia compiuto atti che arrechino disturbo o fastidio alla persona, atti che, tra l'altro, considerati singolarmente potrebbero anche non costituire reato. Tali atti devono essere ripetuti; ritiene però la giurisprudenza che anche due sole condotte pur se commesse in un arco di tempo molto ristretto, siano idonee a costituire quella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (identiche conclusioni sono state raggiunte dalla Corte di Cassazione italiana).



Per l'integrazione del reato è stato inoltre ritenuto sufficiente il verificarsi di uno degli eventi dannosi previsti dall'art. 181 bis c.p.. In particolare è stato ritenuto bastevole che la condotta del soggetto attivo abbia provocato un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della persona offesa l'accertamento del quale può avvenire con varie modalità, non necessariamente con riferimenti medici. Anche rispetto al turbamento delle normali condizioni di vita, nei precedenti in materia non è stata ritenuta decisiva una determinata durata delle ripercussioni negative subite.

Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario un intervento normativo sul reato in esame.

Si concorda invece con la necessità di integrare il concetto di violenza psicologica di cui all'art.2 della Legge 6 maggio 2016 n.57.

Si esprime inoltre il nostro parere favorevole affinché nel Codice Penale venga preso in considerazione l'inserimento di quanto richiesto dal GREVIO in riferimento agli atti di violenza perpetrati dal partner nelle relazioni di intimità, descrivendone la condotta e sottolineandone il consenso esplicito quale requisito fondamentale.

In aggiunta, in riferimento all'osservazione n.171 del GREVIO in cui viene esplicitato che si adottino misure necessarie a garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato verbale, non verbale o fisico di natura sessuale, con lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una persona, sia soggetto a sanzione penale o altre sanzioni legali, codesta Authority sollecita l'inserimento del reato di molestia.

Parere in riferimento a: Istanza n.17 - Istanza d'Arengo affinché si adottino misure idonee a ridurre il numero di casi di violenza sulle donne che cadono in prescrizione e a garantire che tutti gli atti di violenza contro le donne contemplati dalla Convenzione di Istanbul siano perseguiti e sanzionati rapidamente.

In riferimento a quanto rilevato nell'Istanza di Unione Donne Sammarinesi, siamo a specificare che:

- in merito a quanto riportato dal GREVIO nell'Osservazione n. 186 "nel sistema giudiziario sammarinese non sembra esistere una misura specifica che dia priorità ai casi di violenza contro le donne...", si segnala che circa la trattazione prioritaria dei casi di violenza sulle donne, già con le disposizioni organizzative generali del Dirigente del Tribunale in data 4 novembre 2020 erano stati fissati criteri di priorità (e di urgenza) da osservare con riguardo a tutti i procedimenti per i quali è prossima la prescrizione del reato, a quelli che hanno ad oggetto fatti generanti l'allarme sociale, alle fattispecie con vittime minori o con parti civili costituite.

Con il più recente provvedimento organizzativo del 5 ottobre 2022, i criteri di priorità e urgenza sono stati espressamente estesi - pure a prescindere dalla prossimità della prescrizione del reato, dal destato allarme sociale o dalla costituzione di parte civile - ad ogni procedimento avente comunque ad oggetto atti persecutori, atti di violenza contro le donne o di violenza domestica e maltrattamenti in ambito familiare.



- I casi di violenza sulle donne e sui minori dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2022 risultano essere n. 135, dei quali soltanto 9 archiviati per prescrizione in fase istruttoria. Di questi n. 6 nel 2017, n. 1 nel 2018 e n. 2 nel 2019. Dal 2020 infatti, e cioè a seguito dell'emanazione delle disposizioni del Dirigente sopracitate, non ci sono più state archiviazioni per prescrizione in fase istruttoria. In riferimento alla fase del giudizio afferente al medesimo periodo e di competenza del Giudice Decidente, sono stati decisi con sentenza n. 19 casi in primo grado e n. 2 in appello di cui n. 3 con disposizione di proscioglimento e n. 18 con condanna. Sono stati inoltre definiti n. 5 casi con decreto penale.
- In riferimento all'Osservazione n.187, si specifica che dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2022 la durata media dei procedimenti non ha mai superato il triennio. Per quanto non in possesso dei dati che esplicitino la durata media della fase istruttoria, troviamo inesatti i dati forniti al GREVIO dai professionisti legali e da questo riportati nell'Osservazione n.187 dove si afferma che "un numero stimato di 545 casi è caduto in prescrizione nel 2017, molti dei quali erano casi di violenza domestica". Come già sopra affermato, i casi caduti in prescrizione nel 2017 risultano essere n. 6.
- In riferimento all'Osservazione n.188 lettere b) e c), riportiamo che codesta Authority ha avviato un ciclo di incontri con gli attori della rete antiviolenza al fine di implementare un software di raccolta dati condiviso, che permetta un monitoraggio più efficace e dettagliato del fenomeno. Siamo in attesa di un riscontro da parte del Tribunale per procedere con la sua attivazione.
- Si rappresenta da ultimo l'entrata in vigore della Legge n. 24/22 (Disposizione per implementare le garanzie e l'efficienza del processo penale) al cui art. 15, che ha sostituito l'art. 6 della Legge n. 93/08, ha previsto, al comma 2, termini più lunghi per il compimento dell'istruttoria nonché al comma 10, seguendo l'indirizzo già consolidato in giurisprudenza, si dispone che scaduto il termine per l'istruttoria il Magistrato Dirigente assegna il fascicolo ad altro Inquirente perché provveda con urgenza all'archiviazione o alla fissazione dell'udienza dibattimentale.

Parere in riferimento a: Istanza n.20 - Istanza d'Arengo affinché sia attuato un piano di azione nazionale globale contro la violenza sulle donne

Per quanto concerne questa Istanza, codesta Authority è a segnalare i progetti portati avanti a tal riguardo:

- La revisione e l'implementazione di una nuova metodologia di raccolta dati sulla violenza che ne permetta la standardizzazione equiparabile alla statistica europea e renda più semplice la segnalazione e la comunicazione tra i vari attori della rete antiviolenza – Servizi, Tribunale, Forze dell'Ordine. Si è altresì inclusa nella raccolta dati anche la statistica relativa ai casi di violenza su minori o violenza assistita;



- L'attivazione della campagna di informazione e sensibilizzazione dal titolo "AGATA È" che coinvolge la popolazione e che prevede l'attivazione di un portale web con modalità comunicative dirette e meno formali rivolte alla popolazione, le quali possano informare, sensibilizzare e mettere più velocemente in comunicazione la vittima con la rete antiviolenza;
- La stesura di protocolli di collaborazione con l'Ordine degli Psicologi e con l'Ordine degli Avvocati, come indicato dalla Legge, al fine di garantire supporto psicologico e legale gratuito alle vittime;
- La richiesta di attivazione della reperibilità per i professionisti sanitari direttamente coinvolti - Assistenti Sociali e Psicologi - modalità ad oggi inesistente. La suddetta prestazione garantirebbe dunque la presenza di sanitari anche fuori dagli orari di lavoro e durante le ore notturne rendendo possibile supportare le vittime senza dover gravare sulle Forze dell'Ordine come avviene attualmente;
- L'individuazione ed implementazione di un Centro di Emergenza, luogo sicuro predisposto per accogliere le donne vittime di violenza e i minori qualora presenti per un minimo di 24h ad un massimo di 3 settimane;
- Su richiesta del Tavolo Tecnico, la predisposizione di una relazione che propone la modifica dell'articolo 19 della Legge 97/2008, ridisegnando completamente l'iter delle Segnalazioni e il ruolo dei Servizi Sociali;
- La predisposizione, assieme ai Servizi Sociali ed alla Segreteria di Stato per la Sanità, di un Protocollo di spesa per disciplinare l'accesso all'aiuto economico destinato alle vittime, intervenendo anche sulla formalizzazione di percorsi di uscita dalla violenza che le vittime dovranno sottoscrivere al momento della richiesta di sostegno economico;
- La presa in carico e recupero del maltrattante in collaborazione con l'associazione Confine;;
- In ottobre 2022 è stato stabilito un contatto di collaborazione con l'Associazione italiana "Telefono Rosa" in ottica di creare corsi di formazioni ad hoc per volontariato nell'ambito della lotta e prevenzione verso la violenza contro le donne;
- La collaborazione con Banca Centrale per addivenire alla presentazione di un progetto di legge sulla concessione di credito agevolato per le vittime di violenza.

Disponibili in ogni momento a ricevere osservazioni e suggerimenti, nonché a collaborare su iniziative ed eventi, non possiamo non segnalare quanto questa tipologia di istanze, qualora prive di confronto con quanto posto in essere da questa Authority, nuoccia al lavoro svolto dalla rete antiviolenza nel sensibilizzare e incentivare la denuncia e la segnalazione del fenomeno di violenza. In particolare, poiché l'Istanza d'Arengo per sua natura richiede consenso nella cittadinanza, qualora si muova su presupposti errati e non verificati, rischia di essere uno strumento per diffondere informazioni distorte e non veritiere. A tal proposito, non si può far a meno di rilevare l'inopportunità della modalità utilizzata da Unione Donne Sammarinesi nel promuovere le Istanze sui social media che ha fornito un'immagine fuorviante della tutela che lo Stato di San

Marino garantisce alle donne vittime di violenza asserendo che “a San Marino la stragrande maggioranza dei casi di violenza contro le donne cadono in prescrizione per durata eccessiva delle indagini o dei procedimenti. In questo modo da donne rinunciano o non riescono ad ottenere giustizia”.

Visto quanto sopra si consiglia di non accogliere le Istanze in oggetto ma di considerare i suggerimenti proposti come sopra indicato.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Authority Pari Opportunità
Lucia Guidi - Gloria Valentini – Anna Maria Bugli